

DISCIPLINARE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO CON DEHORS**Articolo 1
OGGETTO E FINALITÀ**

1. Il presente disciplinare, nel rispetto dei principi generali dell'interesse pubblico e perseguendo obiettivi di riqualificazione dell'ambiente cittadino, disciplina l'occupazione temporanea del suolo pubblico (o privato assoggettato ad uso pubblico) per la collocazione di dehors, ad uso ristoro, annessi ad attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e ad attività artigianali similari del settore alimentare e alle attività commerciali in generale, al fine di potenziarne la qualità con adeguati spazi per il ristoro all'aperto nel contesto della vigenza delle norme poste a contrasto della diffusione del virus da COVID -19.

2. L'obiettivo è semplificare ed accelerare il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico e contemporaneamente potenziare la qualità delle suindicate attività con adeguati spazi per la somministrazione o l'intrattenimento della clientela, garantendo nel contempo la fruibilità dello spazio pubblico, la valorizzazione e la tutela del tessuto urbano con particolare riguardo ai centri storici ed ai centri commerciali naturali, assicurando il corretto inserimento dei nuovi elementi di arredo urbano nel rispetto degli aspetti architettonici, storici, artistici del contesto e dei principi generali di sicurezza e di promozione turistica.

**Articolo 2
DEFINIZIONI**

1. Ai fini e per gli effetti del presente disciplinare si intende per:

DEHORS: struttura precaria esterna costituita da elementi, mobili o smontabili o facilmente rimovibili, posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) che delimitano ed arredano lo spazio, per il ristoro all'aperto, annesso ad uno degli esercizi indicati al comma 1, del precedente art. 1.

Gli elementi di arredo che compongono i dehors sono classificati come di seguito indicato:

- a) Tavoli, sedie, poltroncine e simili;
- b) Pedane;
- c) Elementi di copertura (tende e ombrelloni di varie tipologie o con strutture rigide di varie tipologie);
- d) Elementi di delimitazione (tipo ringhiere, pannellature trasparenti, vasi e fioriere);
- e) Strutture chiuse su tutti i lati comprensive di copertura;
- f) Impianti di illuminazione e di riscaldamento;

SUOLO PUBBLICO: aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ed aree di proprietà privata, sulle quali risulti costituita una servitù di uso pubblico.

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO: sottrazione delle aree e degli spazi pubblici all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico di singoli soggetti.

AUTORIZZAZIONE: l'atto amministrativo con cui l'Amministrazione comunale consente al privato di occupare il suolo pubblico, al fine di collocarvi elementi di arredo urbano.

OCCUPAZIONE TEMPORANEA: occupazione con durata non superiore a 180 giorni di ciascun anno solare.

Articolo 3
CARATTERISTICHE DEI DEHORS

1. I materiali, il colore, la tipologia degli elementi di arredo individuati all'art.2 dovranno assicurare il necessario ed imprescindibile decoro urbano ed edilizio di tutti i centri ed in particolare dei centri storici e dei Centri Commerciali Naturali, garantendo un corretto ed equilibrato inserimento architettonico evitando di alterare i caratteri storici, architettonici, artistici e paesaggistici del contesto circostante, nonché l'omogeneizzazione con quanto già presente al fine di garantire una continuità dei manufatti esistenti (ad esempio eventuali elementi di arredo precedentemente installati dalla stessa attività o da altre) con i nuovi, dal punto di vista della forma, della funzione e dei materiali.

2. La struttura portante dei dehors, semplicemente appoggiata al suolo e/o alle pareti degli edifici, dovrà essere strutturalmente autonoma; saranno consentiti vincoli strutturali di attacco all'edificio esistente, a condizione che non si arrechi pregiudizio e compromissione alla sua struttura, in conformità alla normativa sismica e con le limitazioni sotto indicate.

3. Non è/sono ammesso/i:

- a) l'installazione di arredi sponsorizzati
- b) l'apposizione di scritte pubblicitarie sugli arredi, a esclusione della denominazione dell'esercizio commerciale
- c) la collocazione di attrazioni ludiche
- d) l'installazione di teli verticali, anche amovibili, o schermi di protezione laterale di qualsiasi tipo, ad integrazione degli ombrelloni o delle tende
- e) per le coperture realizzate in tessuto, comprese quelle degli ombrelloni, l'utilizzo di finitura lucida
- f) per tutti gli elementi di arredo, l'utilizzo di alluminio anodizzato colore oro, argento o bronzo
- g) relativamente al piano calpestabile delle pedane, l'utilizzo di materiale differente dal legno
- h) la realizzazione di ancoraggi di ogni genere, a terra o ad altri manufatti di proprietà pubblica realizzati mediante l'utilizzo di qualsiasi elemento (chiodi, viti, picchetti, ecc...)
- i) per gli elementi di delimitazione (ringhiere, fioriere, ecc...) un'altezza superiore a m.1,50
- j) nel caso in cui l'installazione degli elementi sia in aderenza ai fabbricati, la manomissione di eventuali elementi decorativi di pregio di proprietà pubblica o privata
- k) per la realizzazione delle coperture l'utilizzo di lamiera grecate, di onduline o di altri elementi con caratteristiche simili
- l) per le ringhiere o per gli elementi di delimitazione l'utilizzo di canniccio e teli
- m) l'installazione di elementi di arredo in corrispondenza di eventuali botole, chiusini di ispezione dei sottoservizi (acquedotto, fognatura, ecc...), fatti salvi i casi in cui sia allegata all'istanza una dichiarazione del richiedente nella quale si impegni alla rimozione degli elementi di arredo in caso di lavori improrogabili di manutenzione e/o riparazione dei sottoservizi
- n) l'uso di tipologie differenti di copertura, di elementi di delimitazione e di pedane nello stesso dehors
- o) l'installazione di elementi che possano interferire con l'arredo urbano già presente e che comportino pericolo o intralcio alle persone ed ai mezzi

4. Altre limitazioni per le installazioni dei dehors:

- a) la proiezione al suolo degli ombrelloni e delle tende non deve superare i limiti dell'area autorizzata
- b) qualsiasi elemento di delimitazione deve insistere all'interno dell'area concessa
- c) per ogni esercizio gli ombrelloni saranno tra loro uguali per dimensione, caratteristiche costruttive e colori
- d) gli elementi di delimitazione laterali costituiti da pannelli, non assimilabili a parapetti, dovranno avere un'altezza massima tale che la distanza tra il filo superiore dello stesso e il filo inferiore della copertura non sia inferiore a cm.60 e dovranno essere di materiale trasparente

- e) gli impianti ed i relativi collegamenti dovranno essere realizzati in conformità alle norme CEI vigenti e al D.M. 37/2008
- f) l'illuminazione non dovrà essere in contrasto e/o interferenza con le eventuali segnalazioni semaforiche, né arrecare danno ai conducenti di autoveicoli
- g) tutti gli elementi di arredo elencati all'art. 2, devono avere carattere di provvisorietà e quindi smontabili o facilmente rimovibili, in modo tale da poter essere rimossi agevolmente, qualora l'Amministrazione comunale lo richieda, per esigenze legate allo svolgimento di manifestazioni o per altre necessità di pubblico interesse.

5. La collocazione dei dehors come definiti nel presente Disciplinare, non ha natura edilizia in quanto non assimilabile ad una trasformazione permanente dei luoghi. I dehors possono essere realizzati a distanze inferiori dai confini, dai fabbricati e dalle strade, purché nel rispetto del decoro urbano e delle norme di sicurezza del traffico.

6. L'installazione degli elementi di arredo è subordinata, oltre che all'ottenimento della autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, al rispetto delle normative vigenti in materia di urbanistico – edilizia, anche con riferimento alle disposizioni in materia di costruzioni in zone sismiche, nonché di verifica dell'azione del vento sulle strutture, e di svolgimento dell'attività.

7. L'installazione di tali strutture deve essere eseguita in conformità alle norme del presente Disciplinare e nei limiti, deroghe e modalità da esso previsti, in conformità con quanto previsto dal Codice Civile, dal Codice della Strada, dai Regolamenti Comunali in materia di tributi e canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Articolo 4

CRITERI GENERALI PER IL POSIZIONAMENTO DEI DEHORS

1. L'occupazione di suolo con i "dehors" può essere autorizzata anche negli spazi adiacenti o in prossimità dell'esercizio del titolare, ma non in spazi posti davanti agli accessi o alle vetrine di altre attività commerciali, a meno di non produrre un consenso esplicito sottoscritto dal titolare dell'attività davanti alla quale si intende posizionare i "dehors".

2. Nel caso in cui l'installazione sia realizzata sulla sede stradale, l'ingombro della struttura deve essere tale da mantenere liberi, da qualsiasi tipo di occupazione, gli spazi necessari al transito veicolare e pedonale e il perimetro dello spazio occupato deve essere facilmente individuabile attraverso l'uso di elementi di delimitazione.

3. In prossimità di incrocio stradale, il dehors potrà essere posizionato nel rispetto delle aree di visibilità previste dall'art. 18, comma 2, del Codice della Strada e comunque ad una distanza di almeno metri 5,00 dall'incrocio stesso.

4. Nel caso di occupazione di suolo pubblico su sede stradale sprovvista di marciapiede, deve essere realizzato un percorso alternativo per il transito dei pedoni, che va evidenziato, reso sicuro e realizzato a spese e cura del richiedente l'occupazione, mediante apposita segnaletica orizzontale e verticale, nel rispetto della normativa prevista dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.

5. Nel rispetto delle norme del Codice della Strada ed in particolare dell'art.20, l'occupazione dei marciapiedi, fatta eccezione per i marciapiedi in aree pedonali, può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 2,00. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, non inferiore comunque a metri 1,00 (uno). Per particolari caratteristiche della strada il parametro oggettivo è dato dalla stessa larghezza

del marciapiede (di qui la caratteristica geometrica intesa come la larghezza) in relazione all'occupazione richiesta, fermo restando l'obbligo di lasciare uno spazio adeguato per il passaggio dell'utenza debole, (individuabile, per analogia, nel metro previsto dall'art. 157, comma 2, del C.d.S.). Il metro di larghezza deve risultare libero da ostacoli o da interferenze (pali di illuminazione, di segnaletica, alberi, ecc.) per tutta la lunghezza del dehors.

6. Gli elementi e le strutture che compongono i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture e gli elementi di delimitazione, devono coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.

7. Non è consentita l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors:

- Su aree interessate da divieti di sosta permanente, dalle fermate di mezzi di trasporto pubblico o da attraversamenti pedonali;
- In aree destinate allo svolgimento dei mercati settimanali sono consentiti dehors senza pedana, solo ed esclusivamente al di fuori dell'orario stabilito per lo svolgimento dei mercati.

La durata massima dell'occupazione non potrà eccedere il termine di 180 giorni consecutivi;

Articolo 5

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. Il titolare dell'esercizio che intende collocare un dehors su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) dovrà ottenere la preventiva autorizzazione da parte del Comune. A tal fine la domanda dovrà essere presentata attraverso la compilazione del form disponibile sul sito www.cascianatermelari.gov.it avendo cura di compilare tutti i campi richiesti.

2. In alternativa alla compilazione del form potrà essere presentata una domanda contenente:

- Generalità complete, residenza, domicilio fiscale, indirizzo pec, codice fiscale e/o partita IVA della persona fisica se trattasi di ditta individuale, o del legale rappresentante, se trattasi di società;
- Planimetria con indicazione dell'ubicazione e superficie dello spazio da occupare, di cui si chiede l'autorizzazione, precisandone l'entità, espressa in metri quadrati e lineari e contenente il disegno, corredato delle dimensioni degli arredi, la descrizione di questi ultimi oltre alla tipologia, ai materiali ed ai colori utilizzati
- Dichiarazione di impegno a rimuovere, alla scadenza del termine di validità dell'autorizzazione, tutti gli elementi costituenti il dehors e ricondurre in pristino l'originario precedente stato dei luoghi.
- Attestazione del rispetto di quanto contenuto agli articoli 3 e 4 del presente disciplinare.

Articolo 6

ISTRUTTORIA

1. La domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico per la collocazione di dehors è assegnata al Servizio Vigilanza, competente al rilascio dell'autorizzazione, per l'istruttoria e la definizione del procedimento, che si conclude nel termine di 7 giorni se presentata attraverso il form ai sensi di quanto previsto nell'articolo 5 comma 1 o nel termine di 10 giorni se presentata ai sensi di quanto previsto nell'articolo 5 comma 2.

2. L'ufficio, ricevuta la domanda, provvede alla necessaria attività istruttoria e in particolare:

- Verifica la regolarità e la completezza degli atti;

- Acquisisce il parere tecnico rilasciato dal Responsabile del Servizio per le Imprese ed il Territorio che sarà di natura tecnico discrezionale, nonché relativo al riscontro in merito al rispetto di quanto prescritto nell'articolo 3 e descritto negli elaborati allegati alla richiesta.
3. Il procedimento si conclude con il rilascio del provvedimento di autorizzazione di occupazione del suolo pubblico entro il termine di cui al precedente comma 1, solo se la domanda risulta regolarmente compilata e completa ed in presenza dei citati pareri favorevoli.

Articolo 7 LAVORI NEL SITO DEI DEHORS

1. Il suolo oggetto di occupazione dovrà essere lasciato libero da tutti gli arredi, con rimozione a carico degli esercenti, nel caso in cui debbano effettuarsi lavori per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio o degli esercizi antistanti tali da ridurre lo spazio per il transito dei mezzi di soccorso e/o di sicurezza, non realizzabili con soluzioni alternative.
2. In tal caso l'Ente dovrà provvedere a comunicare tempestivamente all'esercente per iscritto la data in cui il suolo dovrà essere reso libero. Tale comunicazione dovrà essere recapitata almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Articolo 8 DANNI

1. Qualunque danno o incidente a persone e cose, causato sia dagli elementi costituenti il dehors che dalla mancata manutenzione degli stessi, sarà a totale carico dell'intestatario dell'autorizzazione, restando il Comune esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle piante ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, il concessionario dovrà provvedere, a proprie spese, all'esecuzione di specifici interventi di ripristino del suolo.

Articolo 9 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE

1. Il titolare della concessione è tenuto a osservare tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, igienico-sanitaria, nonché le prescrizioni specifiche indicate nel titolo rilasciato.
2. In particolare, ha l'obbligo di:
 - a) provvedere alla manutenzione e al decoro della struttura, alla pulizia giornaliera dell'area circostante, lasciandola libera da ingombri e rifiuti, mettendo a disposizione della clientela appositi contenitori per i rifiuti;
 - b) utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso con il minor aggravio possibile dell'esercizio di diritti altrui e senza arrecare danni a terzi, ritenendo comunque esonerato il Comune da ogni qualsiasi responsabilità;
 - c) rimuovere alla scadenza della concessione la struttura, lasciando l'area in pristino stato e, in caso di danni di cui all'art. 8, provvedere alla riparazione, a proprie cure e spese;
 - d) utilizzare nel dehors esclusivamente gli elementi descritti nel precedente articolo 3), con divieto assoluto di installare banchi ed attrezzature da usare per la mescita e la preparazione di bevande od alimenti, ivi compreso banco frigo e simili.
3. Durante le ore di chiusura dell'esercizio, gli arredi e le strutture che compongono i dehors non devono costituire elemento di intralcio alla circolazione delle persone e di degrado e, qualora rimossi, non devono essere accatastati all'esterno del locale, ma custoditi all'interno del locale stesso.

Articolo 10
SOSPENSIONE TEMPORANEA

1. Qualora ragioni di pubblico interesse richiedessero la sospensione temporanea dell'occupazione autorizzata, il concessionario deve lasciare libera l'area occupata con il de hors su semplice richiesta del Comune per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'evento.

2. In caso di inerzia dell'interessato a liberare l'area occupata, vi provvederà d'ufficio l'Amministrazione comunale, con addebito delle relative spese.